

- (10) La gelatina, il collagene e taluni prodotti altamente raffinati possono essere importati senza presentare un piano di sorveglianza dei residui e, di conseguenza, non dovrebbe essere necessario che i paesi figurino nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽⁸⁾ per essere autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione o a utilizzarli come ingredienti di prodotti composti destinati all'esportazione nell'Unione, anche se l'inclusione negli elenchi a norma dell'articolo 18, 19 o 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁹⁾ rimane obbligatoria. Inoltre alcuni paesi terzi dovrebbero poter esportare nell'Unione prodotti composti a lunga conservazione non contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate, in cui sono impiegati prodotti trasformati di origine animale provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo che figura, per la specie/il prodotto pertinente da cui sono ottenuti tali prodotti trasformati, nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (11) I prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono la vitamina D3, gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari o gli aromi alimentari rappresentano un rischio trascurabile in virtù del loro processo di fabbricazione. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere esenti dall'obbligo che i paesi figurino in un elenco e dalle prescrizioni relative all'attestato privato.
- (12) L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce prescrizioni relative alla certificazione per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. È opportuno chiarire le prescrizioni relative alla certificazione in caso di ingresso da un paese terzo di tali animali e merci provenienti da un altro paese terzo e in caso di transito.
- (13) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625, un attestato privato deve accompagnare le partite di determinati prodotti composti. L'attuale formulazione dovrebbe essere chiarita per quanto riguarda i prodotti composti cui si applica tale disposizione.
- (14) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, con la conseguente abrogazione di diversi atti cui fa riferimento il regolamento delegato (UE) 2019/625. Per motivi di chiarezza e di coerenza è opportuno aggiornare tali riferimenti.
- (15) Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione ⁽¹¹⁾ stabilisce alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.
- (16) L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 prevede diversi documenti che devono accompagnare taluni campioni esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери. È opportuno chiarire quali documenti devono accompagnare i campioni di origine animale, conformemente alle norme applicabili al loro ingresso nell'Unione. È opportuno chiarire in particolare che i certificati che accompagnano i campioni devono contenere almeno il pertinente attestato di sanità animale. È inoltre opportuno chiarire da quali paesi terzi tali campioni possono entrare nell'Unione.

⁽⁸⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).

